



Provincia di Lecco

SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Determinazione N° 826 del 12-09-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI LECCO E MODIFICA ART.4 AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO.

Dirigente: Mario Blandino

Posizione Organizzativa - Responsabile procedimento: Luciana Rondalli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Dato atto che la Provincia di Lecco è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (di seguito denominato “Codice”).

Dato atto che gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, in coerenza con le previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici, sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice. Tuttavia, la medesima direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, anche quelli esclusi dall’applicazione della direttiva, deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Visto che l’art. 17, comma 1, lett. d), del Codice stabilisce che le disposizioni dello stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 31/1982.

Visto anche che l'art. 4 del Codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice stesso, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Richiamato l'art.36 del citato d.lgs.n.50/2016 in base al quale ai sensi del comma 2: lett. a) le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e in conformità al comma 7, che rimanda alle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante

lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Richiamate le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici*", che contengono l'indicazione per le Amministrazioni di predisporre un elenco di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento dell'incarico, mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale.

Richiamata la propria determinazione n. 545/2018 con la quale è stato approvato un Avviso per la costituzione di un Elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di Lecco.

Richiamato in particolare l'articolo 4 *MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI* del citato Avviso che prevede:

- la Provincia, per l'affidamento degli incarichi inferiori a 40.000 euro, applicherà il criterio di rotazione, consultando i primi due avvocati individuati nella Sezione di interesse dell'Elenco di avvocati - in cui sono stati iscritti in ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione - al fine di effettuare un preliminare confronto concorrenziale richiedendo a ciascuno un'offerta economica; qualora si trattasse di un affidamento sopra i 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs n.50/2016 verranno consultati cinque operatori secondo gli stessi principi e modalità.
- sarà sempre applicato, il criterio di rotazione. Tale criterio non sarà applicato nei casi di affidamento dell'incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo, litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva, scelta del professionista effettuata dalle Compagnie di assicurazione della Provincia con oneri a loro carico
- gli avvocati potranno essere destinatari di un nuovo incarico solo una volta che, all'interno di ciascuna Sezione, sia stata completata la graduatoria di tutti gli avvocati iscritti.

Considerato che il Consiglio di Stato, Commissione speciale, in data 3 agosto 2018 ha espresso un parere a seguito di richiesta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle Linee guida per l'affidamento dei servizi legali non ancora pubblicate.

Dato atto che il Consiglio di Stato nel parere reso all'Autorità:

- ritiene corretto per questi affidamenti introdurre la procedimentalizzazione nella scelta del professionista, evitando scelte fiduciarie, in modo che la scelta sia trasparente e rispettosa del principio di parità di trattamento e imparziale,
- suggerisce la predisposizione di un elenco ristretto di professionisti idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale
- indica quali possibili criteri di selezione:
 - a. esperienza e competenza tecnica,
 - b. pregressa proficua collaborazione,
 - c. costo del servizio, nel caso sia possibile una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

Dato atto altresì che il Consiglio di Stato:

- ritenendo che criterio di rotazione non possa assicurare una scelta rispettosa delle competenze tecniche necessarie per i casi concreti, introduce il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione e permette l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista,
- in merito alla possibilità di affidamento diretto in particolari circostanze aggiunge il caso di controversie, che presentino elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato. La particolarità che possa giustificare l'affidamento diretto deve essere strettamente collegata alla natura della controversia.

Dato atto che, con riferimento al criterio del costo del servizio, qualora si verifichi una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, si ritiene di procedere raffrontando almeno due preventivi presentati da tali profili professionali.

Dato atto altresì che:

- di norma, l'iscrizione degli avvocati nell'Elenco è valida per un anno dalla data di pubblicazione dell'Elenco, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cancellazione,
- in sede di prima applicazione l'Elenco ha validità fino al 31 gennaio 2019.

Ritenuto pertanto di modificare i criteri di affidamento previsti dall'Avviso all'articolo 4 sopra citato come descritto.

Dato atto che sono pervenute entro i termini stabiliti dall'Avviso n.49 candidature e che, a seguito di verifica della completezza e della correttezza della documentazione pervenuta, la domanda di iscrizione di tre candidati non ha potuto essere accolta a causa della mancanza di alcuni requisiti di iscrizione specificati e agli stessi è stato comunicato il mancato accoglimento motivato della domanda d'iscrizione all'indirizzo PEC indicato nella domanda d'iscrizione medesima.

Ritenuto pertanto di approvare l'Elenco allegato suddiviso in "Sezioni" relative ai servizi professionali di rappresentanza e difesa in giudizio che i candidati hanno indicato nella domanda di iscrizione all'Elenco stesso:

Sezione I: Contenzioso penale

Sezione II: Contenzioso civile

Sezione III: Contenzioso amministrativo

Sezione IV: Contenzioso del lavoro

Sezione V: Contenzioso tributario

Dato atto che l'Elenco costituito è pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.lecco.it e tale pubblicazione ha valenza di comunicazione al professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco.

Considerato che con deliberazione consiliare n. 26 del 12.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2018/2020.

Visto il decreto deliberativo n. 47 del 07.06.2018 di approvazione del PEG/Piano della Performance 2018/2020.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la l. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.

Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità - approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli impegni di spesa.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 30 del 22.12.2017 con il quale è stato affidato l'incarico di funzione dirigenziale al sottoscritto con responsabilità della Direzione Organizzativa V fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Richiamato il Provvedimento, n. 35285/2018, con il quale è stato prorogato l'incarico quale titolare di posizione organizzativa alla sottoscritta con responsabilità del Servizio Affari Generali fino al 31.12.2018.

DETERMINA

- 1) Di modificare, per quanto in premessa descritto, i criteri di affidamento previsti dall'Avviso all'articolo 4 sopra citato, tenendo conto di quanto indicato dal Consiglio di Stato:
 - esperienza e competenza tecnica
 - pregressa proficua collaborazione
 - costo del servizio, nel caso sia possibile una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali
- 2) Di dare atto che viene introdotto il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione e permette l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista.
- 3) Di integrare, in merito alla possibilità di affidamento diretto in particolari circostanze, quanto previsto dall'articolo 4 dell'Avviso citato con il caso di controversie che presentino elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato.

- 4) Di dare atto che, con riferimento al criterio del costo del servizio, qualora si verifichi una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, si ritiene di procedere raffrontando almeno due preventivi presentati da tali profili professionali.
- 5) Di approvare Elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di Lecco con l'iscrizione di n.46 candidature (allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale).
- 6) Di dare atto che l'Elenco costituito è pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.lecco.it e tale pubblicazione ha valenza di comunicazione al professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco.
- 7) Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, poiché l'approvazione dell'Elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte della Provincia.
- 8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Luciana Rondalli

IL DIRIGENTE
Mario Blandino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005.